

**DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2026**  
**235/2026/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL, PER L'ANNO 2027, E ACCERTAMENTO DEI FATTORI DI COPERTURA DEI RICAVI, RELATIVI ALL'ANNO 2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1393<sup>a</sup> riunione del 2 luglio 2026

**VISTI:**

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 - versione consolidata Gazzetta ufficiale del 7 giugno 2016, C 202/49 (di seguito: TFUE);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);

- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2025, che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, 9 agosto 2024 (di seguito: decreto del 9 agosto 2024);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 9 settembre 2025;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08)
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e il relativo Allegato A (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2023, 28/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2023, 55/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2023, 85/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A (RTTG 6PRT, 2024-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2023, 288/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 288/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2024, 16/2024/R/GAS;
- il parere dell'Autorità 19 marzo 2024, 88/2024/I/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 253/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2025, 266/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2025, 293/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 293/2025/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 369/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 369/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 476/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 476/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2026, 78/2026/R/COM (di seguito: deliberazione 78/2026/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2026, 87/2026/R/GAS (di seguito: deliberazione 87/2026/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 aprile 2026, 135/2026/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 maggio 2026, 165/2026/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI CRITERI COMUNI PER I SETTORI ELETTRICO E GAS:**

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027);
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, riguardanti anche le modalità di determinazione (*ex ante* ed *ex post*) dei tassi di variazione dell’inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l’Autorità ha approvato i criteri di aggiornamento del parametro *beta asset* e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando, per il servizio di rigassificazione del Gnl, il WACC pari a 6,2%; tale valore è stato poi confermato con la deliberazione 476/2025/R/COM, con cui l’Autorità ha disposto la conferma del WACC in vigore nel sub-periodo 2025-2027 in esito alla verifica dell’attivazione del *trigger* per l’anno 2026;
- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l’Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell’energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell’anno 2025 (ossia per la costruzione dell’Indice con base 1 nell’anno 2024), il tasso di variazione dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all’indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat;
- con la deliberazione 78/2026/R/COM, l’Autorità ha definito i parametri inflattivi relativi all’anno 2025 comuni ai servizi infrastrutturali energetici.

**CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AL QUADRO REGOLATORIO DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL:**

- con la deliberazione 196/2023/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTRG 6PR GNL); tali criteri, come modificati con la deliberazione 253/2024/R/GAS, prevedono tra l’altro l’allineamento del trattamento delle partite inflattive ai criteri ROSS, incluse le rideterminazioni *ex post* comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici soggetti ai criteri ROSS;
- con riferimento ai nuovi terminali di rigassificazione e ai potenziamenti di capacità di rigassificazione superiori al 30% (assimilati, ai fini del riconoscimento tariffario, a nuovi terminali di rigassificazione), l’articolo 15, comma 2, della RTRG 6PR GNL prevede che, ai fini del riconoscimento tariffario dei costi di investimento sostenuti, i promotori siano tenuti a sottoporre alla valutazione dell’Autorità un’analisi costi-benefici dell’investimento; e che, qualora da tale analisi risulti un valore atteso dei benefici inferiore ai costi, l’Autorità ammetta al riconoscimento tariffario gli investimenti nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta; tale analisi, oltre a limitare il riconoscimento tariffario degli investimenti fino al livello dei benefici quantificabili e monetizzabili ai sensi del comma 15.2 della RTRG 6PR GNL, è funzionale alla fissazione, caso per caso, del livello di copertura dei ricavi attraverso il parametro  $\alpha$  di cui al comma 18.2 della RTRG 6PR GNL (cfr. comma 18.3, lettera b));
- l’articolo 15 della RTRG 6PR GNL prevede inoltre che, ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento nei primi anni di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione:
  - a) la quota di ricavo annuo a copertura dei costi operativi (comma 4):
    - i) sia proposta dalle imprese includendo un confronto con realtà similari o l’evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, e sottoposta a verifica dell’Autorità;
    - ii) sia rideterminata a consuntivo, ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi, pari al costo operativo riconosciuto, come stimato *ex ante* dalla società, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e tale costo riconosciuto;
  - b) la durata convenzionale del cespite impianti *offshore* galleggianti possa essere ridotta nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile tramite un’apposita certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente; in ogni caso la vita utile del cespite non può essere inferiore a 20 anni (comma 5);
- ai sensi dell’articolo 17 della RTRG 6PR GNL, la titolarità del fattore di copertura dei ricavi è riconosciuta per 20 anni:
  - a) ai terminali che hanno acquisito il diritto all’applicazione del fattore di garanzia, in conformità alla disciplina vigente nei precedenti periodi di regolazione;
  - b) ai nuovi terminali di Gnl, o potenziamenti dei terminali esistenti, inclusi nell’elenco delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 93/11 e di cui all’articolo 5 del decreto-legge 50/22;

- ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno  $t+1$ , trasmettendo altresì i ricavi di riferimento dell'anno  $t$ , nonché i relativi corrispettivi *pro forma*, rideterminati considerando (comma 29.2):
  - a) i dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
  - b) la variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale e dell'inflazione, sulla base dei valori consuntivati o delle stime più aggiornate a disposizione, in coerenza con i criteri ROSS;
  - c) l'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale ai sensi del TIWACC;
- contestualmente alla proposta tariffaria, le imprese di rigassificazione presentano, ai sensi dell'articolo 30 della RTRG 6PR GNL, informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmate per i 4 anni successivi;
- l'articolo 32 della RTRG 6PR GNL, con esclusivo riferimento alle capacità di rigassificazione conferite sulla base delle tariffe regolate, istituisce un meccanismo di compensazione dei maggiori o minori livelli tariffari di un anno nei livelli tariffari dell'anno  $t+2$ , attraverso l'applicazione del corrispettivo unitario  $C_{At-2}$ , prevedendo che il relativo gettito sia anticipatamente compensato con Cassa e, una volta riscosso dalle imprese di rigassificazione nel corso dell'anno successivo, versato alla Cassa;
- con la deliberazione 288/2023/R/GAS, recante disposizioni per la definizione dei prezzi di riserva per il conferimento di capacità di rigassificazione, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, che i corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione negoziati nelle procedure di conferimento di prodotti di durata annuale o superiore includano i costi di capacità di trasporto, valutati sulla base dei corrispettivi vigenti al momento del conferimento, e che le imprese di rigassificazione regolino, a valere sul "Conto oneri impianti di rigassificazione", le differenze fra i corrispettivi di capacità di trasporto effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite e quelli considerati nell'ambito dei corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione, rivalutati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari (cfr. punti 2 e 4);
- con la deliberazione 293/2025/R/GAS, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione del Gnl per l'anno 2026, ai sensi della RTRG 6PR GNL, per i terminali di Panigaglia, Rovigo, Livorno e Piombino, e rilasciato il nulla osta all'erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi e delle partite di conguaglio relative all'anno 2024;
- con la deliberazione 369/2025/R/GAS, l'Autorità ha approvato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per l'anno 2026 per il terminale FSRU di Ravenna, disponendo tra l'altro che, ai fini della determinazione in via definitiva dei ricavi di riferimento 2025, la definizione dei costi operativi effettivi rilevanti per l'applicazione del meccanismo di cui al comma 15.4, lettera c), della RTRG 6PR GNL, fosse subordinata alla presentazione da parte della società di evidenze circa le

procedure di minimizzazione degli oneri e di specifiche analisi comparative sui costi dei servizi marittimi;

- con la deliberazione 87/2026/R/GAS, l’Autorità ha determinato in via definitiva i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro forma* di cui all’articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativi all’anno 2025, per le società Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e per i terminali di Panigaglia, Piombino e Ravenna della società Snam LNG S.r.l.; in particolare, per il terminale FSRU di Ravenna l’Autorità ha riconosciuto un costo operativo a copertura dei servizi marittimi pari al 50% delle stime iniziali della società, sostanzialmente in linea con i costi relativi ai servizi marittimi consuntivati per il 2025, in cui il terminale è stato operativo per 273 giorni.

**CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLE PROPOSTE TARIFFARIE:**

- la società Snam LNG S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32402 del 4 maggio 2026), come integrata con la comunicazione dell’11 giugno 2026 (prot. Autorità A/43741 del 12 giugno 2026) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata il 3 giugno 2026 (prot. Autorità P/41388), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 2027 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all’anno 2026 per il terminale di Panigaglia, unitamente alle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati per il periodo 2026-2030; e che, nell’ambito delle informazioni fornite, la società ha presentato separata evidenza, ai fini meramente informativi, dei costi di investimento afferenti al progetto di potenziamento e ammodernamento del terminale di Panigaglia finalizzato all’estensione della vita operativa del terminale per ulteriori 20 anni e all’aumento della capacità di rigassificazione annua del 30%; la proposta tariffaria, coerentemente con le risultanze istruttorie e le precedenti determinazioni tariffarie, esclude dai costi riconosciuti negli attuali livelli tariffari i costi di investimento relativi al suddetto progetto di potenziamento e ammodernamento, non ammissibili fino all’entrata in esercizio del terminale potenziato con capacità di rigassificazione superiore al 30%, assimilato, ai fini tariffari, a un nuovo terminale di rigassificazione (cfr. articolo 15 della RTRG 6PR GNL);
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32174 del 4 maggio 2026), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 2027 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all’anno 2026, unitamente alle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati per il periodo 2026-2030;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32432 del 4 maggio 2026), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 2027 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all’anno 2026, unitamente alle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati per il periodo 2026-2030;
- la società Snam LNG S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32405 del 4 maggio 2026), come modificata con la comunicazione dell’11 giugno

2026 (prot. Autorità A/43743 del 12 giugno 2026) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata il 3 giugno 2026 (prot. Autorità P/41388), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2027 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2026 per il terminale FSRU di Piombino, unitamente alle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati per il periodo 2026-2030; e che, nell'ambito della proposta tariffaria, la società ha presentato la proposta di quantificazione del corrispettivo unitario  $C_{\Delta t-2}$  per l'anno 2027, coerente con le disposizioni di cui all'articolo 22.3**bis** della RTRG 6PR GNL;

- la società Snam LNG S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32408 del 4 maggio 2026), come modificata e integrata con la comunicazione dell'11 giugno 2026 (prot. Autorità A/43742 del 12 giugno 2026) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata il 3 giugno 2026 (prot. Autorità P/41388), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2027 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2026 per il terminale FSRU di Ravenna, unitamente alle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati per il periodo 2026-2030; e che, nell'ambito della proposta tariffaria, la società ha presentato una stima della quota di costo operativo riconosciuto a copertura dei servizi marittimi per il 2026 e per il 2027, determinato in misura pari al valore di consuntivo per l'anno 2025 riproporzionato ad un intero anno di esercizio e rivalutato per l'inflazione riconosciuta ai fini tariffari.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento al nuovo terminale potenziato di Panigaglia, le previsioni di cui al comma 13**bis** dell'articolo 5 del decreto legislativo 50/22 - che stabiliscono che anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti -, unitamente al potenziamento della capacità maggiore del 30%, soddisfano implicitamente il requisito della strategicità propedeutica affinché il terminale potenziato possa beneficiare – a decorrere dalla sua entrata in esercizio e dalla conseguente offerta commerciale della capacità incrementale – del fattore di copertura dei ricavi ai sensi dell'articolo 17 della RTRG 6PR GNL;
- ciononostante, l'utilità per il sistema del potenziamento del terminale dovrà essere supportata da analisi costi benefici, da valutare una volta concluso il processo autorizzativo per l'incremento di capacità del terminale, per le finalità di cui ai commi 15.2 e 18.3, lettera b), della RTRG 6PR GNL.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con il decreto 9 agosto 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità, ha definito i criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo di cui all'articolo 5 del

decreto-legge 50/22, destinato a coprire la quota dei ricavi delle nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (FSRU) eccedente quella garantita dai criteri di regolazione tariffaria; ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, la misura è notificata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TFUE e, pertanto, l'esecuzione della stessa resta sospesa fino alla positiva decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea;

- ai sensi dell'articolo 31 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione trasmettono l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno precedente;
- l'articolo 19 della RTRG 6PR GNL prevede inoltre che:
  - a) le imprese di rigassificazione comunicano alla Cassa e all'Autorità, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ammontare del fattore di copertura relativo all'anno precedente e le informazioni utilizzate per il calcolo, congiuntamente all'attestazione dei ricavi;
  - b) l'Autorità, nell'ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie, disponga il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;
- la società Snam LNG S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32391 del 4 maggio 2026), come modificata con la comunicazione dell'11 giugno 2026 (prot. Autorità A/43745 del 12 giugno 2026), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2025 per il terminale di Panigaglia, comunicando tra l'altro:
  - a) l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2025, pari a euro 17.484.676, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 18 della RTRG 6PR GNL;
  - b) l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei consumi di energia elettrica legati alla catena di rigassificazione relativi all'anno 2025, di cui all'articolo 23 della RTRG 6PR GNL, per cui l'impresa deve versare a Cassa un importo pari a euro 238.221;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32174 del 4 maggio 2026), come integrata e modificata da ultimo con la comunicazione dell'11 giugno 2026 (prot. Autorità A/43748 del 12 giugno 2026), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2025, comunicando tra l'altro l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei titoli ETS relativi all'anno 2025, di cui all'articolo 24 della RTRG 6PR GNL, per cui l'impresa deve versare un importo pari a euro 998.970;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32446 del 4 maggio 2026), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2025, comunicando tra l'altro:
  - a) lo scostamento dei corrispettivi di capacità di trasporto di cui alla deliberazione 288/2023/R/GAS, per il quale l'impresa deve versare un importo pari a euro 1.310.140;
  - b) l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei titoli ETS relativi all'anno 2025, di cui all'articolo 24 della RTRG 6PR GNL, per cui l'impresa deve ricevere un importo pari a euro 168.557;

- la società Snam LNG S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32394 del 4 maggio 2026), come modificata con la comunicazione dell'11 giugno 2026 (prot. Autorità A/43746 del 12 giugno 2026), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2025 per il terminale di Piombino, comunicando tra l'altro:
  - a) lo scostamento dei corrispettivi di capacità di trasporto di cui alla deliberazione 288/2023/R/GAS, per il quale l'impresa deve ricevere un importo pari a euro 61.842;
  - b) l'ammontare dello scostamento tra il gettito tariffario effettivo e il gettito determinato sulla base del corrispettivo *pro forma* rideterminato in esito alla deliberazione 87/2026/R/GAS ai sensi dell'articolo 32 della RTRG 6PR GNL, relativo all'anno 2025, per il quale l'impresa deve versare un importo pari a euro 1.265.999;
- la società Snam LNG S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32398 del 4 maggio 2026), come modificata con la comunicazione dell'11 giugno 2026 (prot. Autorità A/43744 del 12 giugno 2026), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2025 per il terminale di Ravenna, comunicando tra l'altro l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2025, pari a euro 20.035.303, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 18 della RTRG 6PR GNL.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale di Panigaglia relativa all'anno 2027 presentata dalla società Snam LNG S.r.l.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale *offshore* di Rovigo relativa all'anno 2027 presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale FSRU di Livorno relativa all'anno 2027 presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale FSRU di Piombino relativa all'anno 2027 presentata dalla società Snam LNG S.r.l.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale FSRU di Ravenna relativa all'anno 2027 presentata dalla società Snam LNG S.r.l.;
- di acquisire le proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi *pro forma* di cui all'articolo 29, comma 2, della RTRG 6PR GNL, relative all'anno 2026, ferma restando la successiva determinazione in via definitiva in coerenza con le previsioni di cui al comma 29.4 della RTRG 6PR GNL;
- accertare i fattori di copertura dei ricavi relativi all'anno 2025 in misura pari a:
  - a) euro 17.484.676 per il terminale di Panigaglia della società Snam LNG S.r.l.;
  - b) euro 20.035.303 per il terminale FSRU di Ravenna della società Snam LNG S.r.l.;
- accertare lo scostamento tra gettito tariffario effettivo e il gettito determinato sulla base del corrispettivo *pro forma* rideterminato in esito alla deliberazione

87/2026/R/GAS ai sensi dell'articolo 32 della RTRG 6PR GNL, relativo all'anno 2025, in misura pari a euro 1.265.999 per il terminale di Piombino della società Snam LNG S.r.l., disponendo che la società versi tale importo a Cassa contestualmente alla liquidazione delle spettanze dei conguagli 2025, e applichi nell'anno 2027 il corrispettivo integrativo unitario negativo  $C_{\Delta t-2}$  di cui al comma 22.3bis della RTRG 6PR GNL, che sarà successivamente oggetto di compensazione con la Cassa ai sensi del comma 32.3 della RTRG 6PR GNL;

- accertare le spettanze relative per l'anno 2025 dei conguagli inerenti ai costi riconosciuti per i consumi di energia elettrica per la catena di rigassificazione, per i titoli ETS, e per lo scostamento del corrispettivo di capacità di trasporto per l'anno 2025 alle società Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e Snam LNG S.r.l. per i terminali di Panigaglia e Piombino;
- determinare l'ammontare complessivo per la compensazione dei fattori di copertura dei ricavi, degli scostamenti e delle partite di conguaglio di competenza dell'anno 2025, in misura pari a 33.937.049 milioni di euro, e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione

## **DELIBERA**

1. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2027, presentata dalla società Snam LNG S.r.l. per il terminale di Panigaglia, come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2027, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per il terminale *offshore* di Rovigo, come riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2027, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per il terminale FSRU di Livorno, come riportata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
4. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2027, presentata dalla società Snam LNG S.r.l. per il terminale FSRU di Piombino, come riportata nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
5. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2027, presentata dalla società Snam LNG S.r.l. per il terminale FSRU di Ravenna, come riportata nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
6. di acquisire le proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi *pro forma* di cui all'articolo 29, comma 2, della RTRG 6PR GNL, relative all'anno 2026, presentate dalle società Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG

- Toscana S.p.A. e Snam LNG S.r.l. con riferimento ai terminali di Panigaglia, Piombino e Ravenna, ferma restando la successiva determinazione in via definitiva in coerenza con le previsioni di cui al comma 29.4 della RTRG 6PR GNL;
7. di accertare il fattore di copertura dei ricavi relativo all'anno 2025 in misura pari a euro 17.484.676 per il terminale di Panigaglia della società Snam LNG S.r.l.;
  8. di accertare il fattore di copertura dei ricavi relativo all'anno 2025 in misura pari a euro 20.035.303 per il terminale di Ravenna della società Snam LNG S.r.l.;
  9. di accertare lo scostamento tra gettito tariffario effettivo e il gettito determinato sulla base del corrispettivo *pro forma* rideterminato in esito alla deliberazione 87/2026/R/GAS ai sensi dell'articolo 32 della RTRG 6PR GNL, relativo all'anno 2025, in misura pari a euro 1.265.999 per il terminale di Piombino della società Snam LNG S.r.l., disponendo che la società versi tale importo alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali contestualmente alla liquidazione delle spettanze dei conguagli 2025, e applichi nell'anno 2027 il corrispettivo integrativo unitario negativo  $C_{\Delta t-2}$  di cui al comma 22.3**bis** della RTRG 6PR GNL;
  10. di accertare le spettanze relative ai conguagli dei costi riconosciuti per i consumi di energia elettrica per la catena di rigassificazione, per i titoli ETS e per lo scostamento del corrispettivo di capacità di trasporto per l'anno 2025, in misura pari a:
    - a. euro 238.221, che la società Snam LNG S.r.l. deve versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali con riferimento al terminale di Panigaglia;
    - b. euro 998.970, che la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. deve versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
    - c. euro 1.141.582, che la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. deve versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
    - d. euro 61.842, che la società Snam LNG S.r.l. deve ricevere dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali con riferimento al terminale FSRU di Piombino;
  11. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi e alla compensazione dei conguagli e degli scostamenti di cui ai precedenti punti da 7 a 10, come riportati nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento;
  12. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 luglio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*